

LE NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETÀ QUOTATE

di **Marianna Gallucci**

L'approvazione definitiva delle nuove *Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate* rappresenta un significativo traguardo nel percorso volto all'aggiornamento e all'implementazione dei principi di comportamento precedentemente emanati dal CNDCEC.

Le nuove norme – poste in pubblica consultazione nel dicembre 2014 e approvate in via definitiva nella seduta del Consiglio Nazionale del 15 aprile scorso – sono, infatti, destinate a sostituire i vecchi principi di comportamento per le società quotate, che erano stati emanati oltre un decennio fa dai due Consigli nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

Il 21 aprile si è chiusa, inoltre, la pubblica consultazione per le *Norme di comportamento del collegio sindacale* che si applicano nelle società non quotate e che sono destinate ad aggiornare la precedente versione risalente al gennaio 2012.

Le nuove *Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate* saranno presentate nel corso del *Convegno Nazionale dei Commercialisti* ([programma](#)), che si terrà il 6 e 7 maggio presso il Palacongressi di Rimini.

Al *Collegio Sindacale nel sistema dei controlli* è dedicata, infatti, la tavola rotonda che si svolgerà nella mattina del 7 maggio. La tavola rotonda si articolerà in due distinte sessioni: la prima sarà dedicata al tema della funzione di vigilanza nelle società cd. chiuse; nella seconda si discuterà dei nuovi principi applicabili nelle società quotate. Alle due sessioni parteciperanno – insieme ai consiglieri delegati alle materie dei controlli e del diritto societario, dott. Raffaele Marcello e dott. Andrea Foschi, e agli esperti del *Gruppo di Studio per le Norme di comportamento del Collegio Sindacale* istituito presso il CNDCEC – professori in materie economico-giuridiche e rappresentanti dei soggetti istituzionali (Consob, Borsa Italiana, Assirevi) con i quali nel corso dei lavori per la predisposizione delle nuove *Norme* il Consiglio Nazionale ha intrapreso un proficuo e costante confronto.

Natura e ambito applicativo

La nuova versione delle *Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate* è destinata a sostituire, aggiornandoli e integrandoli, i previgenti principi di comportamento alla luce dei numerosi interventi legislativi, regolamentari e di autodisciplina che hanno incisivamente rinnovato il quadro normativo di riferimento.

Le nuove *Norme* non sono, tuttavia, immediatamente applicabili.

In ragione delle numerose novità introdotte, il Consiglio Nazionale ha previsto un apposito periodo di *vacatio*. Le *Norme* inizieranno a trovare applicazione solo a partire dal 30 settembre 2015. Il differimento dell'applicazione consentirà, dunque, ai sindaci delle società quotate di conoscere e applicare correttamente i nuovi principi di comportamento.

È prevedibile che anche per il nuovo set di *Norme di comportamento del collegio sindacale*, applicabile alle società cd. chiuse (e attualmente in attesa di approvazione definitiva da parte del Consiglio), sarà previsto lo stesso termine di efficacia, vale a dire il 30 settembre 2015.

In merito alla qualificazione giuridica delle *Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate*, deve evidenziarsi che esse costituiscono norme di deontologia professionale rivolte a tutti i professionisti iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili emanate in attuazione del vigente Codice deontologico.

Le *Norme* suggeriscono e raccomandano, infatti, il comportamento professionale da adottare per svolgere diligentemente l'incarico di sindaco in società quotate.

Con riferimento all'ambito applicativo, nella *Premessa* del documento si precisa poi che le *Norme* in commento sono destinate a trovare applicazione esclusivamente nei confronti dei componenti del collegio sindacale di società quotate.

Le *Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate* si pongono, dunque, in rapporto di specialità rispetto a quelle dettate per le società cd. chiuse (anche in considerazione del fatto che le disposizioni in materia di sindaci contenute nel Testo Unico della Finanza integrano e spesso dettano regole differenti rispetto a quelle contenute nel codice civile).

Ne consegue che i differenti principi previsti nelle *Norme di comportamento del collegio sindacale*, applicabili, come detto, alle società cd. chiuse, non trovano applicazione nei confronti dei sindaci di società quotate. L'unica eccezione è rappresentata dalla *Norma* 11, in tema di attività del collegio sindacale nella crisi di impresa, la quale potrà essere applicata, con gli opportuni adattamenti, anche nelle società quotate.

Quanto agli Enti di Interesse Pubblico (come definiti dall'art. 16 del D.Lgs. n. 39/2010), diversi dalle società quotate, le *Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate* possono essere applicate "in via analogica" e, dunque, solo nei casi simili a quelli da esse contemplate e a condizione che siano compatibili con la disciplina legislativa e regolamentare applicabile a detti enti.

Il collegio sindacale quale protagonista del sistema dei controlli societari

Con riferimento alla nuova versione delle *Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate* merita attenzione la circostanza che il legislatore e conseguentemente anche i principi emanati dal Consiglio Nazionale hanno progressivamente valorizzato il ruolo dei sindaci nelle società quotate, affidando loro innovativi compiti e maggiori responsabilità.

Nelle *Norme di comportamento* si è, dunque, enfatizzato il ruolo apicale ricoperto dal collegio sindacale nel complessivo sistema dei controlli.

L'organo di controllo interno delle società quotate è, infatti, chiamato ad operare quale necessario collettore, nonché interprete dei flussi informativi generati dai diversi organi e funzioni aziendali.

Più nel dettaglio, la *Norma* Q.3.1. in tema di *Caratteristiche e modalità di effettuazione dell'attività di vigilanza* conferma la modalità – ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza – basata sull'analisi del rischio (*risk approach*), quale criterio applicativo che consente al collegio sindacale di analizzare e valutare i flussi informativi acquisiti dai competenti organi e funzioni aziendali. Questa modalità operativa consentirà, infatti, all'organo di controllo di pianificare ed effettuare la propria attività di vigilanza in modo efficace ed efficiente, tenendo conto dei rischi aziendali effettivamente rilevanti per la società.

A tal fine, la *Norma* raccomanda al collegio sindacale di porre in essere un periodico scambio informativo con gli organi e le funzioni aziendali preposti ad assicurare il processo di

individuazione, misurazione e gestione dei rischi aziendali. L'attivazione di adeguati flussi informativi all'interno della società dovrà garantire al collegio sindacale ed al *management* di ricevere una periodica ed esauriente reportistica (si veda *Norma Q.5*).

Novità e contenuti

Alla luce delle modifiche legislative, regolamentare e di autodisciplina intervenute, le nuove *Norme* descrivono, fra l'altro, le ulteriori e innovative funzioni e competenze attribuite ai sindaci di società quotate.

In particolare, la vigilanza in ordine al sistema amministrativo-contabile è stata integrata con le raccomandazioni per lo svolgimento dalla funzione di "*Comitato per il controllo interno e la revisione legale*" attribuita al collegio sindacale dal D.lgs. n. 39/2010 (*Norma Q.3.6*).

Un'apposita norma è dedicata all'attività di vigilanza che i sindaci devono espletare in occasione del compimento di operazioni con parti correlate, volta a verificare la corretta applicazione delle regole procedurali adottate dalla società, nonché il rispetto dei principi di trasparenza e di informativa al pubblico (*Norma Q.3.11*).

Si precisano, altresì, le modalità e il contenuto dei doveri di vigilare sull'attuazione dei codici di comportamento ai quali la società abbia dichiarato di attenersi (si pensi al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana), con particolare riferimento ai casi in cui la società abbia deciso di discostarsi dalle indicazioni contenute nei codici di autoregolamentazione, in ossequio del principio "rispetta o spiega" (*comply or explain*).

Ai fini del diligente svolgimento dell'incarico sindacale, le *Norme* si soffermano poi sul requisito dell'indipendenza, adottando anche in questo caso un approccio basato sull'analisi dei rischi. In particolare, la *Norma 1.4* raccomanda ai professionisti, prima di accettare la propria candidatura e poi periodicamente, di procedere ad un'attenta valutazione della propria indipendenza e di effettuare a tal fine una preventiva analisi dei rischi che possono compromettere lo svolgimento dell'incarico in modo critico e obiettivo.

Il collegio sindacale dovrà, inoltre, procedere ad un'apposita valutazione in ordine alla composizione dell'intero organo di controllo, nonché degli altri organi sociali (in particolare, del consiglio di amministrazione e dei comitati interni istituiti in seno al c.d.a.) anche con riferimento alla sussistenza del requisito dell'indipendenza dei componenti, se richiesto, e all'adeguatezza dei compensi corrisposti. Gli esiti di tali valutazioni confluiranno nella relazione sul governo societario che fornisce, annualmente, l'informativa in merito al sistema complessivo di *corporate governance* adottato dalla società, agli assetti proprietari e al grado di adesione ai codici di autodisciplina.

30 aprile 2015